

Richiesta di pareri a favore di privati

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 maggio 2018)

Il sig., a seguito di una richiesta di accesso rivolta all'Istituto Comprensivo "Via" di a tutte domande di iscrizione alla prima classe della scuola media inferiore, dalla quale era stata esclusa la figlia, al fine di verificare se tutti i criteri di selezione fossero stati rispettati, riceveva una comunicazione dal responsabile procedimento, con la quale la domanda di accesso veniva differita, per contemperare due interessi di rango primario, quali il diritto all'accesso dei dati ed il diritto alla riservatezza dei controinteressati, concludendo che laddove questi ultimi non avessero rilasciato autorizzazione, i dati (nomi cognomi codici fiscali) all'atto del rilascio delle copie al richiedente, sarebbero stati oscurati.

Chiedeva alla Commissione se fosse legittima la condotta dell'Istituto.

Faceva altresì presente che nella stessa comunicazione veniva richiesta al sig. la corresponsione dell'importo di €, per le spese di notifica ai controinteressati (..... € di spese di notifica per domande di iscrizione) ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di istituto.

Chiedeva pertanto se, considerato quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge n. 241/1990, fosse legittima tale richiesta.

La Commissione evidenzia di essere titolare di una specifica funzione consultiva a favore degli enti pubblici in ragione dell'attività a questa richiesta ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 241/90, che impone alle singole pubbliche amministrazioni di individuare le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 della suindicata norma.

Ulteriori compiti consultivi a favore della Commissione stessa sono previsti dal D.P.R. 12/04/2006, n. 184, che all'art. 11, comma 1, sancisce *"Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge:*

a) *esprime pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;"*

Il comma 2 del suddetto art. 11 stabilisce altresì che *"Il Governo può acquisire il parere della Commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso."*

Atteso il contenuto delle disposizioni sopra menzionate, esula dalla funzione consultiva della Commissione la richiesta di pareri a favore di privati, considerato, peraltro, che avverso il differimento il sig. avrebbe potuto proporre ricorso alla Commissione, ai sensi 25, comma 4, della legge n.241/1990.

Nei sensi di cui sopra è il parere della Commissione.